



Città di Fabriano

Provincia di Ancona
Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 88 del 29/04/2019)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 82 del 29/04/2019

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA RAMELLI PER TRASLOCO.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta perventa a questo Comando in data 15/04/2019 prot. n. 15976 da parte della Sig.ra Sorci Anna Maria, con la quale si chiede il divieto di sosta temporaneo con rimozione in un tratto di via Ramelli, nei pressi del civ. 10, il giorno 03 Maggio 2019, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, al fine di effettuare delle operazioni di scarico di mobilio;
- Ritenuto che dare corso a tale richiesta sia necessario al fine di consentire l'effettuazione di tale lavoro, senza creare particolari problemi alla viabilità;
- Vista l'Autorizzazione Occ. Suolo Pubblico n. 53 del 16/04/2019;
- Richiamata l'Ordinanza permanente n. 185/2009 che regola la via in questione;
- Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- Visto l'articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Sindacale n. 270 del 28/11/2017 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali;
- Visto il Decreto di Organizzazione n. 74 del 29/03/2017 con il quale tra l'altro il sottoscritto prevede la responsabilità procedimentale per questa tipologia di atti in capo al Vice Commissario Annalisa Grassi;

ORDINA

Venerdì 03 Maggio 2019, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, in un tratto di via Ramelli e precisamente nei pressi del civ. 10, la sosta dei veicoli è vietata, con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto, fatta eccezione per il mezzo necessario per le operazioni di scarico in premessa citate.



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

La presente modifica temporaneamente l'ordinanza citata in premessa e tutte le altre o parti di esse in contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell'art. 5 del C.d.S.; sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il richiedente e/o la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla posa in opera ed alla successiva rimozione di tutta la necessaria segnaletica stradale a norma del vigente C.d.S., sotto la propria responsabilità e nei termini previsti dalla legge **circa la sosta rigorosamente** nei termini previsti **(48 ore antecedenti)** a norma del vigente Codice della Strada.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di Legge.

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Annalisa Grassi, Responsabile del Servizio Viabilità e Sicurezza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada), sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento al Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente

Dott. Cataldo Strippoli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i